

- Originale
- Copia



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60/2022

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL VOLONTARIATO CARITAS FRUGAROLESE TRAMITE LA PARROCCHIA DI FRUGAROLO, FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI PACCHI SPESA – GENERI ALIMENTARI E FARMACI DI PRIMA NECESSITÀ IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19, PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI RESIDENTI.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 11.30 ai sensi del regolamento che disciplina le sedute in video collegamento della Giunta Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

I componenti sono presenti ex art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X	-	<ul style="list-style-type: none">○ Prefettura○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO ASSESSORE	X	-	
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	X	-	
TOTALI			3	-	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martino Giovanni Pio Valdenassi nella sua qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL VOLONTARIATO CARITAS FRUGAROLESE TRAMITE LA PARROCCHIA DI FRUGAROLO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI PACCHI SPESA – GENERI ALIMENTARI E FARMACI DI PRIMA NECESSITÀ IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19, PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI RESIDENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSA

- Il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), all'art. 53 comma 1, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
- In attuazione del suddetto articolo, con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 giugno 2021 sono state assegnate al Comune di Frugarolo risorse economiche finalizzate, che, attualmente, sono pari ad € 7.960,77 e vanno utilizzate entro la fine dell'esercizio finanziario 2022.
- A potenziamento di quanto già distribuito nel recente passato con procedura ad evidenza pubblica, ed a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Giunta Comunale, a seguito di ponderazione, ha deciso per una rimodulazione degli indirizzi operativi, e, pertanto, vuole destinare la somma € 7.960,77 erogando un contributo straordinario alla Parrocchia di Frugarolo, che lo utilizzerà per l'acquisto di pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità, a sostegno delle fasce della popolazione più deboli, a basso reddito e/o in condizione di difficoltà momentanea, nel pieno rispetto del R.UE – GDPR 679/2016 e D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE" previste dal "D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1 e rifinanziato con decreto del 24 Giugno 2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stata stabilita la destinazione, alle regioni e alle province autonome, e le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni di cui D.L. n. 73/2021; per la concessione del beneficio "BUONI SPESA Covid-19" con l'obiettivo di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali: acquisti di generi alimentari e di prodotti di prima necessità compresi i farmaci.

ACCLARATA la necessità di erogare le suddette risorse giacenti in apposito capitolo del bilancio 2022/2024 prima del termine dell'esercizio finanziario, con le finalità dettate in epigrafe della presente deliberazione;

VISTO CHE il Governo è molto attivo, in periodo di emergenza, sul fronte dei servizi sociali, e si prenda quale esempio generale il DECRETO 24 giugno 2021 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - - Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia. (GU Serie Generale n. 204 del 26-08-2021);

VISTO il Bilancio di Previsione 2022 approvato in data 26.05.2022 con Deliberazione del C.C. n. 17, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19-2022, concernente la prima variazione alle dotazioni del bilancio di previsione 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO, dopo attenta analisi, come ribadito, di erogare la somma di € 7.960,77 a BENEFICIO VOLONTARIATO DELLA CARITAS FRUGAROLESE TRAMITE LA PARROCCHIA DI FRUGAROLO, CF 96001960069, Parrocchia San Felice di Frugarolo, con sede in Frugarolo (AL) Via Cavour n. 6;

DATO ATTO CHE:

- Il contributo verrà erogato in unica soluzione, e l'Ente Religioso lo utilizzerà senza necessità di comunicazione per accettazione, ma con inizio di esecuzione come previsto dall'art. 1327 c.c. cui si rimanda, per i rapporti giuridici sinallagmatici che cominciano direttamente con l'esecuzione, senza sottoscrizione di apposito atto, dando atto che la presente delibera ha valore di scrittura privata ex art. 2702 del c.c.;
- È necessario che il contributo venga utilizzato con vincolo di destinazione, come citato in epigrafe;
- Il destinatario accetta le somme erogate in automatico, salvo rinuncia espressa comunicata via p.e.c. o racc. AR al Comune erogante;
- A richiesta dell'Ente, e sempre per le necessità di rendicontazione del contributo statale, potrà essere richiesta una dichiarazione comprovante l'uso della somma erogata, nel rispetto del vincolo attribuito;

RICHIAMATA, ad abundantiam ed in punto di rafforzamento della motivazione, ex art. 3 L.

241/1990, la *Delibera n. 262 del 17 ottobre 2014, della Corte dei conti Lombardia, nella quale un Sindaco chiede di conoscere se sia ammissibile l'erogazione di un contributo a fondo perso di Euro 70.000 in favore della locale parrocchia per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione degli spogliatoi dell'oratorio di proprietà parrocchiale. Nello specifico quindi viene chiesto di stabilire se ed entro quali limiti un Comune possa finanziare soggetti privati per lo svolgimento di determinate attività. La Sezione afferma che in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'Ente Locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Ogniqualvolta tuttavia un Ente Locale, al pari di ogni altro Ente pubblico, ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale, le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa. Il finanziamento concesso a privati, in particolare, deve essere tale da non incorrere nel divieto di spese per sponsorizzazioni previsto dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/10. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione pubblica, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell'Ente pubblico, così da promuoverne l'immagine. Invece non si configura quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso Ente pubblico. Dunque l'attività che rientra nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo, come detto, idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere indicato dall'Ente Locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. Inoltre l'Amministrazione è tenuta ad evidenziare i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio. In ogni caso, l'eventuale attribuzione deve risultare conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'Ente Locale. Il Comune potrà avvalersi delle predette indicazioni per l'adozione degli atti di esclusiva competenza rispetto alla fattispecie concreta descritta nella richiesta di parere.*

RICHIAMATA, altresì, la delibera 121/2015 della medesima Sezione di Controllo della Corte dei Conti, sempre per le finalità citate, ove si precisa:

“La Sezione ritiene di dover confermare al riguardo l'orientamento espresso in precedenti pareri forniti su analoghe questioni (Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni n. 18/2006/PAR; n. 75/2008/PAR; 1/2010/PAR). 5 Si deve preliminarmente evidenziare che, in assenza di una di una legge che disponga espressamente in tal senso, non sia configurabile alcuno specifico obbligo di contribuzione a carico dello Stato e degli enti territoriali a favore di scuole istituite da privati anche quando abbiano ottenuto il riconoscimento della parità. Il predetto riconoscimento, infatti, rimane subordinato all'impegno della scuola privata a garantire tutte le prestazioni del servizio educativo (Cass., sez. un., 16 maggio 2014, n. 10821) e non può pertanto essere vantata alcuna pretesa alla contribuzione o al rimborso nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici. Il

che non esclude tuttavia che tali enti, nell'esercizio della propria discrezionalità, possano decidere di corrispondere finanziamenti a soggetti privati, compresi quelli che gestiscono scuole paritarie, nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Si ricorda, peraltro, che la ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo della Repubblica definita dalla riforma del titolo V della Costituzione ha attribuito alle Regioni l'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. L'art. 7-ter della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, stabilisce, al riguardo, che la Regione Lombardia, "in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie". Che l'intervento finanziario della Regione sia espressamente definito "integrativo" rispetto a quello comunale porta a ritenere come tra le finalità istituzionali del comune possa annoverarsi quella di assicurare l'effettività dell'istruzione anche attraverso l'erogazione di contribuzioni alle scuole dell'infanzia non pubbliche (Cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 18/2006/PAR con riferimento alla previgente legge regionale n. 8/1999 che regolava negli stessi termini le contribuzioni a favore delle scuole dell'infanzia private). La questione si presta pertanto ad essere inquadrata nella più ampia problematica dei limiti dei finanziamenti comunali a soggetti privati. Si richiamano al riguardo le argomentazioni svolte dalla Sezione nei precedenti sopra citati nei quali è stato precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR). Riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che la svolge e, in quanto tale, riceve il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata. Si consideri anche, sotto questo profilo, che l'art. 8 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. La facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati in ragione dell'interesse pubblico indirettamente perseguito, ammessa in via generale nei termini sopra riferiti, rimane tuttavia subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche. Specifici divieti di contribuzione a favore di soggetti privati sono fissati, dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, e all'art. 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La prima impedisce alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese di sponsorizzazione. L'estensione del divieto stata più volte precisata da questa Sezione la quale, nei pareri resi sull'argomento, ha avuto modo di affermare che costituisce una spesa di sponsorizzazione il contributo elargito al privato per segnalare ai cittadini la presenza dell'ente pubblico così da promuoverne l'immagine, non anche il sostegno finanziario alle iniziative di un soggetto terzo riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente che dovranno emergere inequivocabilmente dalla motivazione del provvedimento (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 1075/2010/PAR). La seconda delle disposizioni sopra richiamate stabilisce che gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche con la sola esclusione degli enti espressamente elencati tra cui figurano le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione. E' stato osservato sul punto che, in ogni caso, la lettera della legge limita il divieto di contribuzione ai soli enti che prestano servizi alle amministrazioni pubbliche senza estendersi a quelli che forniscono servizi direttamente alla cittadinanza quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 89/2013/PAR). Pur non incorrendo nei divieti sopra indicati, il finanziamento comunale deve tuttavia essere configurato in modo tale da escludere un ripiano delle perdite di un ente privato ed in particolare, per quanto di specifico interesse ai fini del presente parere, di una fondazione costituita nelle forme del codice civile. Si richiamano al riguardo le considerazioni già svolte da questa Sezione nel parere n. 1138 del 21 dicembre 2009, in cui è stato chiarito, innanzitutto, che la fondazione, ente morale, dotato di personalità giuridica e disciplinato dal codice civile, ha quale elemento costitutivo essenziale l'esistenza di un "patrimonio" destinato alla soddisfazione dello "scopo" per il quale l'ente costituito. Ove il patrimonio non sia sufficiente per raggiungere lo scopo o venga meno, ai sensi delle norme civilistiche, la fondazione si estingue e il suo patrimonio residuo è trasferito ad organi che abbiano finalità analoga, a meno che la competente autorità provveda alla trasformazione in altro ente. Lo stesso concetto di "perdita gestionale" da ripianare deve ritenersi estraneo alla nozione di fondazione che, al fine di soddisfare lo scopo per il quale è costituita, normalmente, intraprende un'attività nell'ambito della quale può concludere specifici accordi con soggetti privati o pubblici; questi, come sopra evidenziato, possono erogare sia corrispettivi per i servizi ricevuti che erogare contributi, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico. Non possibile, però, che l'ente locale si accoli l'onere di ripianare di anno in anno (mediante la previsione di un generico contributo annuale) o anche occasionalmente le perdite gestionali della Fondazione, perché a queste deve essere in grado di far fronte la Fondazione con il suo patrimonio. In caso contrario, la Fondazione o si estingue o potrà essere trasformata. In caso di concessione di un contributo straordinario, l'entità dello stesso dovrà essere contenuta entro gli importi effettivamente spesi per l'attività svolta, in relazione all'ordinaria attività di gestione. Dagli atti deliberativi

dell'Ente e nella convenzione stipulata con il beneficiario dovrà risultare l'avvenuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di preminente interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune, non trovando, in caso contrario, l'attribuzione alcuna giustificazione. Particolare cautela dovrà essere posta nella verifica della corrispondenza dell'entità del contributo all'effettiva utilità conseguita dalla comunità locale con la fruizione del servizio prestato in convenzione dalla Fondazione. Questo aspetto dovrà trovare adeguata rappresentazione economica nella convenzione tra il Comune e la fondazione. Altrettante cautele dovranno essere adottate dal Comune relativamente al corretto utilizzo dei fondi pubblici, dovendosi prevedere convenzionalmente adeguate rendicontazioni sul servizio reso, al fine di permettere il controllo da parte dell'Ente locale sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui sostenuta. Infine, l'ente deve valutare le ripercussioni finanziarie e contabili sul proprio bilancio derivanti dall'affidamento della gestione di un servizio ad una fondazione, nel caso in cui la stessa venga a trovarsi in perdita, se i contributi pubblici e i corrispettivi erogati dagli utenti non coprono interamente i costi di gestione. Alla luce delle predette considerazioni si può pertanto ritenere che un comune, nel rispetto dei divieti e dei limiti sopra evidenziati possa corrispondere finanziamenti ad una fondazione che gestisce una scuola dell'infanzia sul suo territorio ove ciò, sulla base di una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, costituisca il mezzo per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi essenziali che rientrano nelle proprie finalità istituzionali, rimanendo in ogni caso escluso qualsiasi intervento diretto al ripiano delle perdite della fondazione stessa”;

VISTA la proposta di delibera che precede;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. dell'ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Tecnico sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile del presente atto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione come enucleata in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DI EROGARE la somma di € 7.960,77 A BENEFICIO DEL VOLONTARIATO DELLA CARITAS FRUGAROLESE TRAMITE la PARROCCHIA DI FRUGAROLO, CF 96001960069, Parrocchia San Felice di Frugarolo, con sede in Frugarolo (AL) Via Cavour n. 6, dando atto che:

- Il contributo verrà erogato in unica soluzione, e la CARITAS Frugarolese lo utilizzerà senza necessità di comunicazione per accettazione, ma con inizio di esecuzione come previsto dall'art. 1327 c.c. cui si rimanda, per i rapporti giuridici sinallagmatici che cominciano direttamente con l'esecuzione, senza sottoscrizione di apposito atto, dando atto che la presente delibera ha valore di scrittura privata ex art. 2702 del c.c.;
 - È necessario che il contributo venga utilizzato con vincolo di destinazione, come citato in epigrafe;
 - Il destinatario accetta le somme erogate in automatico, salvo rinuncia espressa comunicata via p.e.c. o racc. AR al Comune erogante;
 - A richiesta dell'Ente, e sempre per le necessità di rendicontazione del contributo statale, potrà essere richiesta una dichiarazione comprovante l'uso della somma erogata, nel rispetto del vincolo attribuito;
- 3) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione sempre ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
 - 4) DI AVVERTIRE, per quanto concerne il regime giuridico dell'atto, che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (D.Lgs. n. 104/2010, art. 29), oppure, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 9). Ai giorni indicati per l'impugnazione vanno sommati, come precisato, i gg. 15 necessari per il perfezionamento della pubblicazione della Delibera qui adottata. Il ricorso, comunque presentato, non sarà sospensivo degli effetti del presente atto adottato per finalità sociali e di solidarietà alimentare, che si considerano urgenti e meritevoli di tutela rafforzata.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60/2022
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL VOLONTARIATO CARITAS FRUGAROLESE TRAMITE LA PARROCCHIA DI FRUGAROLO, FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI PACCHI SPESA – GENERI ALIMENTARI E FARMACI DI PRIMA NECESSITÀ IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19, PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI RESIDENTI.

=====

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole, in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, li 07.11.2022

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Martino Giovanni Pio Valdenassi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente Oggi 23.11.2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 09.12.2022 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, 23.11.2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

□ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li
